

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI FINALIZZATE ALL'ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA (UE) 2021/2261 PER QUANTO RIGUARDA L'USO DEI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI E AL REGOLAMENTO (UE) 2021/2259 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 PER QUANTO RIGUARDA LA PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE, LE SOCIETÀ D'INVESTIMENTO E LE PERSONE CHE FORNISCONO CONSULENZA SULLE QUOTE DI ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM) E DI NON OICVM O VENDONO QUOTE DI TALI PRODOTTI

Documento per la consultazione

17 ottobre 2022

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 novembre 2022 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, *email*: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (*email*: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

1. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati¹ (Regolamento PRIIPs), applicabile dal 1° gennaio 2018, ha introdotto un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell'acquisto di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Più nello specifico, in base al Regolamento PRIIPs, gli ideatori² di PRIIPs devono redigere e pubblicare il KID prima di mettere a disposizione degli investitori al dettaglio un PRIIP. L'obbligo di fornire tale documento agli investitori al dettaglio è posto dalla disciplina europea in capo a coloro che offrono consulenza su un PRIIP o vendono tale prodotto; l'obbligo in questione va adempiuto in tempo utile prima che tali investitori siano vincolati da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP.

Il Regolamento PRIIPs è stato integrato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che ha stabilito norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei KID e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti.

Il KID, redatto in forma standardizzata, chiara e concisa, di lunghezza non superiore alle 3 pagine, si applica a un'ampia gamma di prodotti, al cui interno sono ricompresi anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ossia gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e i fondi di investimento alternativi (FIA).

Con riferimento agli OICVM, il Regolamento PRIIPs (*cf.* art. 32, par. 1) prevedeva l'esenzione dagli obblighi in esso previsti per i gestori nonché per le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM, fino al 31 dicembre 2019. Tale data è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2022 dal regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021.

¹ *Cfr.* la definizione di «prodotto d'investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP» contenuta nell'art. 4, n. 3, del Regolamento PRIIPs.

² *Cfr.* la definizione di «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP» contenuta nell'art. 4, n. 4, del Regolamento PRIIPs.

Sulla base di tale regime transitorio, fino al 31 dicembre 2022, per l'offerta di OICVM è richiesta la redazione, oltre che del prospetto, del documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli OICVM offerti agli investitori (*Key Investor Information Document* o KIID), previsto dall'art. 78 della direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) e disciplinato dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web.

La redazione di tale documento è prevista per le offerte di OICVM siano esse rivolte agli investitori al dettaglio ovvero agli investitori qualificati di cui all'art. 34, comma 1, lett. *b*), del Regolamento Emittenti.

Dal 1° gennaio 2023, i gestori di OICVM, per le offerte destinate agli investitori *retail*, in linea con lo *scope* del Regolamento PRIIPs, saranno tenuti alla redazione del KID.

Considerato che il KIID e il KID hanno ambedue ad oggetto una informativa sintetica sulle caratteristiche chiave del prodotto, contestualmente al sopra citato regolamento (UE) 2021/2259, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la direttiva (UE) 2021/2261 che ha modificato la Direttiva UCITS, al fine di evitare la duplicazione di documenti e garantire che dal 1° gennaio 2023 gli investitori al dettaglio in PRIIPs ricevano solo il KID e non anche il KIID.

In particolare, il nuovo art. 82 *bis* della Direttiva UCITS prevede che il KID, redatto conformemente alla disciplina europea di riferimento, debba essere considerato conforme ai requisiti applicabili al KIID ai sensi della Direttiva UCITS e pertanto gli Stati membri sono chiamati a garantire che le autorità competenti non richiedano ai gestori di redigere anche il KIID. Conseguentemente, essendo richiesta dalla regolamentazione PRIIPs la redazione del KID per le offerte rivolte agli investitori *retail*, in tale circostanza gli ideatori di OICVM non saranno più tenuti alla redazione del KIID.

Con riferimento, invece, alle offerte rivolte agli investitori non al dettaglio, i gestori dovrebbero continuare a redigere il KIID, ai sensi della Direttiva UCITS, non applicandosi a tale fattispecie la disciplina PRIIPs. Tuttavia, come previsto nel considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261, in caso di offerta rivolta agli investitori non *retail*, i gestori potrebbero decidere di redigere il KID previsto dal Regolamento PRIIPs; in tal caso, ai sensi del nuovo art. 82 *bis* della Direttiva UCITS, ai gestori non può essere imposto di redigere anche il KIID.

Avuto riguardo ai FIA, anche essi riconducibili alla categoria dei PRIIPs, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 32, par. 2, del Regolamento PRIIPs, una disciplina analoga a quella prevista per le offerte di OICVM destinate agli investitori *retail* si applica alle offerte di FIA aperti rivolte a tale categoria di investitori, per le quali, dunque, dal 1° gennaio 2023, vigerà l'obbligo di redazione del KID³.

³ Relativamente alla commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, la redazione del KID è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2018 (data di applicazione del Regolamento PRIIPs). Con riferimento, invece, alle offerte destinate agli investitori professionali, vige l'obbligo di redigere il documento d'offerta previsto dall'Allegato 1D al Regolamento Emittenti. A tale fattispecie non si applica l'obbligo di redazione del KID.

Si evidenzia che, da ultimo, il regolamento delegato (UE) 2017/653 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, per quanto riguarda il metodo di computo e la presentazione sia degli scenari di *performance* che degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla *performance* passata e la presentazione dei costi per i PRIIPs che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento del regime transitorio per gli ideatori di PRIIPs che offrono le quote di fondi di cui all'art. 32 del Regolamento PRIIPs come sottostanti di opzioni di investimento con il regime transitorio prorogato stabilito in tale articolo.

2. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI

L'emanazione della sopra richiamata direttiva (UE) 2021/2261 e la scadenza, ormai imminente, del regime transitorio previsto dal Regolamento PRIIPs con riferimento ai fondi di investimento, richiedono, nelle aree rimesse alla regolamentazione della Consob, taluni interventi di modifica delle disposizioni contenute nel regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, concernente la disciplina degli emittenti (Regolamento Emittenti), che si sottopongono a consultazione con il presente documento, nell'ottica di adeguare la normativa di rango secondario al rinnovato quadro di riferimento europeo, pur non essendosi, al momento, realizzato l'adeguamento della normativa primaria contenuta nel TUF.

Più nello specifico, le principali modifiche che si sottopongono a consultazione riguardano la Parte II, Titolo I, del Regolamento Emittenti e l'Allegato 1B al medesimo Regolamento.

Nei paragrafi che seguono si illustrano le linee direttrici a cui si ispirano gli interventi di modifica regolamentare. Per una disamina completa degli emendamenti che vengono sottoposti a consultazione si rinvia alla tabella in calce al presente documento, riportante le disposizioni del Regolamento Emittenti, con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche proposte, unitamente alle motivazioni sottostanti gli interventi delineati (**allegato 1**).

2.1 Modifiche all'articolato

Relativamente agli OICVM, le modifiche che si sottopongono a consultazione riguardano le disposizioni concernenti la commercializzazione di OICVM sia italiani che UE e sono finalizzate a:

- a) riconoscere al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta di OICVM italiani rivolta agli investitori qualificati [previsti dall'art. 34-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti], se redigere il KIID UCITS o il KID PRIIPs, in attuazione di quanto previsto dal considerando 7 e dall'art. 82 bis della Direttiva UCITS (*cfr.* nuovo art. 15.1);
- b) affiancare alla disciplina attualmente prevista per il KIID UCITS (che continuerà ad applicarsi nell'ipotesi in cui, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, venga redatto il KIID) gli opportuni rinvii alla normativa europea, direttamente applicabile, relativa al contenuto, alla pubblicazione, alla consegna, al riesame e alla revisione del KID PRIIPs. Tale disciplina si applica alle offerte di OICVM rivolte agli investitori al dettaglio, coerentemente con lo *scope* previsto dal Regolamento PRIIPs, nonché alle offerte rivolte agli investitori qualificati nell'ipotesi in cui, in alternativa al KIID, il gestore abbia scelto di redigere il KID (*cfr.* artt. 15-bis, 17-bis e 20);

- c) prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM italiani, previsto dal TUF, e disciplinato nell'art. 16 del Regolamento Emittenti, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KIID (nel caso di offerta rivolta agli investitori qualificati) o del KID (nel caso di offerta rivolta agli investitori al dettaglio o nel caso in cui, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, si sia scelto di redigere tale documento in luogo del KIID);
- d) coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE con l'obbligo di redazione del KID o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID, prevedendo che alla lettera di notifica sia allegata la versione più recente del KID o del KIID tradotto in lingua italiana (*cfr.* art. 19-*bis*);
- e) coordinare la disciplina relativa al contenuto del modulo di sottoscrizione con l'obbligo di redazione del KID o con la possibilità di redigere il KID in alternativa al KIID, prevedendo che il modulo di sottoscrizione indichi l'obbligo di consegnare il KID o il KIID (*cfr.* artt. 16 e 20);
- f) prevedere che il prospetto, oltre ad essere coerente con il KIID, sia coerente anche con il KID, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento PRIIPs⁴ (*cfr.* art. 17).

Relativamente ai FIA, le modifiche che si sottopongono a consultazione derivano dalla necessità di adeguare le disposizioni concernenti i FIA aperti all'obbligo di redigere il KID che, dal 1° gennaio 2023, sostituirà l'obbligo di redazione del KIID nel caso di offerte di FIA aperti rivolte agli investitori al dettaglio.

Più nello specifico, si prevede che:

- a) alla comunicazione alla Consob prevista dall'art. 98-*ter*, comma 1, del Testo unico, che precede l'offerta al pubblico di FIA aperti, sia allegato (oltre al prospetto) il KID (*cfr.* art. 27) Analogamente, anche in relazione alle offerte di FIA chiusi, si prevede la trasmissione alla Consob del KID (*cfr.* art. 13-*bis*);
- b) l'obbligo di redazione del KIID sia sostituito con l'obbligo di redazione del KID nell'ambito delle procedure per la commercializzazione in Italia, da parte di gestori italiani, nei confronti di investitori al dettaglio, di: *i*) FIA italiani aperti; *ii*) FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio (*cfr.* artt. 28-*sexies* e 28-*octies*);
- c) in caso di cessazione della commercializzazione in Italia, nei confronti di investitori al dettaglio, di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE, questi ultimi trasmettano alla Consob le eventuali modifiche al KID (*cfr.* art. 28-*novies.1*).

Ulteriori modifiche che si sottopongono a consultazione riguardano la Parte III del Regolamento Emittenti (*cfr.* artt. 59, 60 e 103-*bis*) e sono finalizzate a coordinare la disciplina ivi prevista con la

⁴ In particolare, l'art. 6, par. 1, del Regolamento PRIIPs prevede che: “Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP”.

circostanza secondo cui, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della regolamentazione europea di riferimento (Regolamento PRIIPs e Direttiva UCITS), è richiesta la redazione del:

- a) KID PRIIPs in caso di offerte di OICVM e di FIA (sia aperti che chiusi) rivolte agli investitori al dettaglio;
- b) KIID UCITS in caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs.

2.2 Modifiche all'Allegato 1B

Le modifiche all'Allegato 1 al Regolamento Emittenti (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli”) che si sottopongono a consultazione riguardano l'Allegato 1B (“Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi”), Schema 1, e sono state predisposte al fine di garantire che l'informativa resa nel prospetto sia coerente con il contenuto del KIID, in linea con quanto previsto dall'art. 79, par. 1, della Direttiva UCITS, e con il contenuto del KID, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, par. 1, del Regolamento PRIIPs.

In tale ottica:

- a) è stata confermata la scelta di richiedere i dati storici nella Parte II del prospetto, in modo da:
 - continuare a garantire il recepimento della previsione di cui alla Direttiva UCITS in base alla quale i dati di rendimento passato devono essere rappresentati nel prospetto o in un allegato allo stesso (*cf.* Allegato I alla Direttiva – Schema A – punto 5);
 - individuare un contenitore omogeneo a livello nazionale per l'allocazione dell'informazione sui dati storici come prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/653, con riferimento ai PRIIPs;
- b) relativamente ai costi e alle spese sostenuti dal fondo/comparto, l'informativa da rendere nel prospetto è stata distinta a seconda che venga redatto il KID o il KIID, in modo da assicurare la conformità e la coerenza delle informazioni contenute al riguardo nel prospetto con le informazioni chiave, contenute, a seconda delle fattispecie concrete, nel KID o nel KIID.

* * *

Relativamente alle modifiche che vengono sottoposte a consultazione, si evidenzia che esse derivano dalla necessità di:

- adeguare il Regolamento Emittenti all'obbligo, vigente dal 1° gennaio 2023, di redigere il KID per le offerte di OICVM e di FIA aperti rivolte agli investitori *retail*. Tale obbligo discende direttamente dalla disciplina europea sui PRIIPs, per sua natura direttamente applicabile;

- prevedere per le offerte di OICVM rivolte agli investitori non al dettaglio la possibilità per i gestori di redigere, in alternativa al KIID, il KID, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva UCITS come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2261.

Pertanto, l'analisi di impatto sulle modifiche che si intendono apportate al Regolamento Emittenti ha tenuto conto della circostanza che le stesse muovono dall'esigenza di allineare l'ordinamento domestico alle novità recate dalla normativa europea di riferimento, nell'ottica, tra l'altro, di evitare che i gestori redigano e gli investitori ricevano due documenti (il KIID e il KID) che riguardano essenzialmente gli stessi obblighi informativi.

La portata limitata delle modifiche regolamentari in esame, unitamente alla circostanza secondo cui esse derivano dalla necessità di conformare e adeguare l'ordinamento domestico alla disciplina europea di riferimento, inducono a prevedere per la presente consultazione una durata di 20 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni (adottato dalla Consob con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016 e successivamente modificato con delibera n. 22203 del 10 febbraio 2022). In tal modo, sarà possibile disporre quanto prima, in considerazione del termine previsto dal Regolamento PRIIPs per la cessazione dell'esenzione relativa agli OICR, di un quadro normativo nazionale chiaro e definito, soddisfacendo anche le esigenze a tale riguardo manifestate alla Consob da alcune associazioni di categoria.

2.3 Regime transitorio

Nella delibera di modifica del Regolamento Emittenti verrà previsto che le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale cesserà l'esenzione dall'osservanza del Regolamento PRIIPs per gli OICVM e, conseguentemente, come sopra illustrato, per i FIA aperti, e diventeranno applicabili le disposizioni nazionali di adeguamento alla direttiva (UE) 2021/2261.

Con riferimento alle offerte di OICR aperti rivolte agli investitori al dettaglio in corso alla data del 1° gennaio 2023, verrà previsto che:

- l'obbligo, gravante sul gestore, di redazione e di pubblicazione del KID decorre dal 1° gennaio 2023 così come anche l'obbligo di deposito presso la Consob del predetto documento;
- l'obbligo di fornire agli investitori al dettaglio il KID non si applica nei confronti degli investitori con riferimento alle quote o azioni degli OICR già sottoscritte dai medesimi alla data del 1° gennaio 2023, a meno che essi non chiedano di ricevere tale documento in una delle forme previste dal Regolamento PRIIPs.

REGOLAMENTO EMITTENTI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 13-bis <i>(Ulteriori disposizioni in tema di FIA chiusi)</i></p> <p>1. Il modulo di sottoscrizione è trasmesso alla Consob, unitamente al documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e al prospetto, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative.</p> <p><i>... omissis ...</i></p>	<p>Sulla base della modifica apportata al comma 1, il KID, la cui redazione è richiesta dal Regolamento PRIIPs anche per l'offerta di FIA chiusi rivolta agli investitori al dettaglio, deve essere depositato tramite modalità individuate dalla Consob con istruzioni operative, le quali prevedono il deposito tramite DEPROF. Tale deposito viene effettuato in ottemperanza anche a quanto previsto dall'art. 34-bis.2, del Regolamento Emittenti.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Disposizioni generali</p>	

Art. 14
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

... *omissis*...

c) “regolamento ministeriale”: il regolamento previsto dall’articolo 39 del Testo unico;

c-bis) “regolamento PRIIPs”: il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

c-ter) “regolamento delegato PRIIPs”: il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell’8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti;

c-quater) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall’articolo 5 del regolamento PRIIPs;

c-quinquies) “regolamento UCITS”: il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del

L’art. 14, **comma 1**, viene integrato con le definizioni di “regolamento PRIIPs”, “regolamento delegato PRIIPs”, “KID” e “regolamento UCITS” che rilevano ai fini della disciplina relativa alla commercializzazione di OICR.

<p>Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;</p> <p>d) “KIID”: il documento previsto dall’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell’OICR, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell’Unione europea;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>1-<i>bis</i>. Ove non diversamente specificato, ai fini delle disposizioni di cui al presente Capo, valgono le disposizioni contenute nel Testo unico.</p>	
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II OICVM italiani</p> <p style="text-align: center;">Art. 15.1 <i>(Obblighi relativi alla documentazione di offerta)</i></p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione, comunicazione alla Consob, aggiornamento, pubblicazione e consegna della documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all’offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter.</p> <p>2. Laddove l’offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione</p>	<p>Il nuovo art. 15.1, ai commi 1 e 2, ricalca il contenuto previsto dal vigente art. 18-<i>bis</i> (che viene dunque abrogato), inserito sempre nella Sezione II, relativa agli OICVM italiani. In tale contesto si ritiene opportuno chiarire nel comma 1 che, in caso di offerta riservata ad investitori qualificati, in relazione al prospetto e al KIID, sussistono, oltre agli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna, anche quelli di comunicazione alla Consob e pubblicazione. Ciò risulta in linea con quanto previsto dalla Direttiva UCITS, che prevede l’obbligo di comunicazione</p>

previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, lettera b), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".

all'autorità del Paese di origine dell'OICVM sia del prospetto (*cf.* art. 74) che del KIID (*cf.* art. 82), nonché l'obbligo di pubblicazione dei suddetti documenti (*cf.* artt. 68 e 81) indipendentemente dalla natura dell'investitore (*retail* vs professionale) a cui l'offerta è rivolta.

La comunicazione alla Consob del prospetto e del KIID/KID per gli OICVM italiani è disciplinata dal successivo art. 16; nel caso, di OICVM UE, dagli articoli 19-ter e 20.

Le istruzioni operative – menzionate dalle citate disposizioni - per la trasmissione alla Consob del prospetto e del KIID risultano differenziate in base alla tipologia dell'offerta. Infatti, rinviando per maggiori dettagli alle istruzioni operative che saranno pubblicate sul sito dell'Istituto, si rappresenta che, nel caso di offerta di OICVM italiani e UE riservata ad investitori qualificati, è sufficiente la trasmissione dei documenti all'indirizzo di posta elettronica UCITS-UPDATE@CONSOB.IT. Nel caso, invece, di offerta destinata al pubblico *retail*, occorrerà procedere alla trasmissione mediante il sistema DEPROF del KID e del prospetto. Nel caso di un fondo/comparto avente sia classi dedicate agli investitori qualificati che classi dedicate agli investitori al dettaglio, i KID di classi per investitori qualificati sono trasmessi su UCITS-UPDATE@CONSOB.IT, oltre eventualmente al prospetto, laddove non depositato nel DEPROF. I KID di classi dedicati ad investitori al dettaglio verranno depositati esclusivamente nel DEPROF.

3. In presenza dell'offerta prevista dal comma 2, gli offerenti di quote o azioni di OICVM possono scegliere di rappresentare le informazioni chiave per gli investitori nel KIID, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d), o nel KID previsto dall'articolo 5 del regolamento PRIIPs.

Il **comma 3** riconosce al gestore la possibilità di scegliere, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, se redigere il KIID UCITS o il KID PRIIPs.

Al riguardo, infatti, si evidenzia che l'obbligo, applicabile dal 1°

gennaio 2023, per i gestori di OICVM di redigere il KID PRIIPs è sancito soltanto con riferimento alle offerte rivolte agli investitori al dettaglio, in linea con lo *scope* del Regolamento PRIIPs. Qualora le offerte non siano rivolte a tale categoria di investitori, continua a essere vigente l’obbligo di redigere il KIID UCITS, sancito dalla Direttiva UCITS.

La nuova previsione di cui al comma 3 intende dare attuazione al nuovo art. 82 *bis* della Direttiva UCITS, introdotto dalla direttiva (UE) 2021/2261, secondo il quale il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave contenute nel KIID e, quindi, non può essere imposta la redazione del KIID nel caso in cui il gestore abbia predisposto il KID.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di redigere il KID per le offerte rivolte agli investitori *retail*, nel caso di offerta rivolta agli investitori qualificati, al gestore è riconosciuta la scelta se redigere il KIID o il KID, non potendo essergli imposta, nell’ipotesi in cui la scelta ricada su quest’ultimo documento, la redazione anche del KIID. Tale soluzione è in linea con il considerando 7 della direttiva (UE) 2021/2261 in base al quale per “(...) *gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE, a meno che non decidano di redigere un KID di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. In tali casi le società di investimento e le società di gestione non dovrebbero essere obbligate dalle autorità competenti a fornire le informazioni chiave per gli investitori, e dovrebbe essere fornito a tali investitori solo il KID*”.

L’inserimento delle disposizioni in esame all’inizio della Sezione II consente una lettura più agevole dei successivi articoli che

	<p>contengono, per i motivi suesposti, riferimenti sia al KID PRIIPs che al KIID UCITS.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 15-<i>bis</i> (<i>KID e KIID</i>)</p> <p>01. In caso di offerta di quote o azioni di OICVM rivolta agli investitori al dettaglio, i gestori rappresentano le informazioni chiave nel KID.</p> <p>02. Il contenuto del KID è disciplinato dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs. Il KID è consegnato all'investitore secondo le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.</p> <p>1. Gli offerenti di quote o azioni di OICVM rappresentano le informazioni chiave per gli investitori nel KIID, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d).</p> <p><i>1-bis.</i> Il KIID, ove redatto nel caso previsto dall'articolo 15.1, comma 3, contiene altresì una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori</p>	<p>La rubrica dell'art. 15-<i>bis</i> viene modificata in linea con il nuovo contenuto dell'articolo che disciplina anche il KID PRIIPs.</p> <p>Il nuovo comma 01 chiarisce che, nel caso di offerta rivolta agli investitori <i>retail</i>, le informazioni chiave devono essere rappresentate nel KID.</p> <p>Il nuovo comma 02 riveste una funzione ricognitiva della disciplina europea applicabile al KID PRIIPs con riferimento al suo contenuto e all'obbligo di consegna di detto documento agli investitori (sia quelli al dettaglio, sia quelli qualificati qualora, in presenza di un'offerta rivolta a tale ultima categoria di soggetti, si sia optato per la scelta di redigere tale documento).</p> <p>Il comma 1 viene abrogato in quanto l'obbligo ivi previsto in via generale di redigere il KIID per tutte le offerte di OICVM viene circoscritto alla sola fattispecie di offerta rivolta agli investitori qualificati, come chiarito nel successivo comma 1-bis che contiene un riferimento all'obbligo di redazione del KIID o, in alternativa, del KID, per le offerte rivolte a tale categoria di soggetti.</p> <p>Con riferimento al KIID, che dovrà essere redatto in caso di offerta rivolta agli investitori qualificati, a meno che non si sia scelto di redigere, in alternativa, il KID, il comma 1-bis continua a disciplinare l'informativa da rendere nel KIID con riferimento alla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 78, par. 4, comma 2, della Direttiva UCITS.</p>

<p>gratuitamente, su richiesta.</p> <p>1-ter. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo (o di <i>performance</i>) anche in periodi di <i>performance</i> negativa, il KID o il KIID contiene contengono un'esplicita avvertenza in ordine a tale circostanza. Il KID o, fin linea con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera <i>c</i>), del regolamento (UE) n. 583/2010UCITS, il KIID contienecontengono, altresì, tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, necessarie per rappresentare l'esistenza della commissione di incentivo (o di <i>performance</i>), la base sulla quale la commissione viene addebitata e le circostanze in cui la commissione si applica. Se la commissione di incentivo (o di <i>performance</i>) è calcolata in base alla <i>performance</i> rispetto a un indice di riferimento, il KID o il KIID indicano il nome del parametro di riferimento e la <i>performance</i> passata rispetto ad esso.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione delle quote o azioni dell'OICVM.</p> <p>3. Gli offerenti di quote o di azioni di OICR, per ciascuno degli OICR da essi gestito, forniscono il KID o il KIID agli intermediari incaricati del collocamento o della commercializzazione.</p> <p>4. Il KIID può essere consegnato su supporto durevole diverso dalla carta o fornito tramite un sito internet, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 583/2010UCITS.</p> <p>5. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>Il comma 1-ter viene modificato al fine di estendere anche al KID PRIIPs l'informativa da rendere nel KIID relativamente alle commissioni di incentivo (o di <i>performance</i>). Tale scelta è in linea con gli Orientamenti ESMA in materia di commissioni di <i>performance</i> degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992), del 5 novembre 2020, i quali richiedono che l'informativa in esame sia resa nel KIID in presenza di una commercializzazione rivolta agli investitori al dettaglio ed è coerente con l'orientamento che al riguardo si sta delineando in ambito europeo.</p> <p>I commi 2 e 4, che disciplinano l'obbligo di consegna del KIID aggiornato, non subiscono modifiche sostanziali.</p> <p>Nel comma 3, si prevede che gli offerenti debbano fornire agli intermediari incaricati del collocamento e della commercializzazione anche il KID, qualora sia redatto tale documento (ossia nel caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori <i>retail</i> oppure nel caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati qualora sia stato redatto tale documento in luogo del KIID).</p>
<p style="text-align: center;">Art. 16 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione della documentazione d'offerta)</p> <p>1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 4, l'obbligo di</p>	<p>Nelle more delle modifiche alla normativa primaria contenuta nel</p>

comunicazione previsto **dalla Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione II** dall'articolo 98 ~~ter~~, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito presso la Consob del prospetto, del KID o e del KIID secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative ai sensi del comma 2, lettera a).

2. Il prospetto e il KIID sono pubblicati almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) il deposito presso la Consob **previsto dal comma 1** ~~secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;~~

b) messa a disposizione del pubblico mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole, nel sito internet degli offerenti.

2-bis. Il KID è pubblicato secondo le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs.

3. Dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta, ai sensi del comma 2, lettera b),

TUF in attuazione della direttiva (UE) 2021/2261, l'art. 16, **comma 1**, viene modificato nel senso di prevedere che l'obbligo di comunicazione alla Consob che precede l'offerta di OICVM, previsto nel TUF, si intende assolto con il deposito del prospetto, del KIID (nel caso di offerta rivolta agli investitori qualificati) o del KID (nel caso di offerta rivolta agli investitori al dettaglio o nel caso in cui, in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati, si sia scelto di redigere tale documento in luogo del KIID). Il deposito dei predetti documenti, compreso il KID, in linea di continuità con quanto attualmente previsto dal comma 2, lett. a), dell'art. 16, avviene secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative. Si rinvia, al riguardo, al commento all'art. 15.1. Tale deposito, con riferimento al KID, viene effettuato in ottemperanza anche a quanto previsto dall'art. 34-bis.2, del Regolamento Emittenti.

Il **comma 2** non subisce modifiche sostanziali, continuando a disciplinare le modalità di pubblicazione del prospetto e del KIID. Con riferimento al KID, il Regolamento PRIIPs stabilisce l'obbligo di pubblicazione di tale documento sul sito internet dell'ideatore.

Il nuovo **comma 2-bis** ha valore ricognitivo della disciplina applicabile al KID con riferimento alla pubblicazione, rinviando alla fonte europea direttamente applicabile.

Il **comma 3** non viene modificato e il riferimento in esso

<p>per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti può essere data contestuale comunicazione mediante pubblicazione di un avviso su organi di stampa di adeguata diffusione.</p> <p>4. Nell'ipotesi, regolata dall'articolo 98-<i>quater</i>, comma 2, del Testo unico, in cui le caratteristiche degli OICVM richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione prevista dal comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e i motivi tecnici sottesi. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICVM, prevista dallo Schema 1 dell'Allegato 1B, dal KID e o dal KIID.</p> <p>5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob, unitamente al prospetto, al KID o e al KIID, secondo le modalità indicate nel comma 2, lettera a) 1. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'obbligo di consegnare il KID, entro la tempistica prevista dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs, o il KIID prima della sottoscrizione;</p> <p>b) casi in cui è applicabile il diritto di recesso.</p>	<p>contenuto ai "documenti relativi all'offerta" si ritiene debba includere anche il KID PRIIPs.</p> <p>Il comma 4, che disciplina l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti, viene modificato nel senso di prevedere che l'inserimento di tali informazioni non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM inerenti alla tipologia dello stesso, al regime dei costi e al profilo di rischio dell'OICVM, prevista, non solo nel prospetto e nel KIID, ma anche nel KID.</p> <p>Le modifiche apportate al comma 5 sono finalizzate a coordinare la disciplina del deposito e del contenuto del modulo di sottoscrizione con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati). Pertanto, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il modulo di sottoscrizione sia depositato presso la Consob unitamente al prospetto, al KID o al KIID; - il modulo di sottoscrizione indichi l'obbligo di consegnare il KID o il KIID.
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Prospetto)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>3. Il prospetto è redatto secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B ed</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 3 dell'art. 17 sono finalizzate a</p>

<p>è coerente con il KID o il KIID.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>coordinare la disciplina sul contenuto del prospetto con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati), prevedendo che il prospetto debba essere coerente con il KID o il KIID, in linea con quanto previsto dall'art. 6, par. 1, del Regolamento PRIIPs e dall'art. 79, par. 1, della Direttiva UCITS.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 17-bis (Aggiornamento del KID e del KIID)</p> <p>01. Il riesame e la revisione del KID sono disciplinati dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.</p> <p>1. Il KIID è sottoposto a revisione e aggiornato secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 583/2010 UCITS.</p> <p>1-bis. La versione rivista del KID è pubblicata con le modalità e la tempistica previste dal regolamento PRIIPs e dal regolamento delegato PRIIPs.</p> <p>2. Il KIID aggiornato è contestualmente pubblicato con la tempistica prevista dal regolamento (UE) n. 583/2010 UCITS e secondo le modalità indicate dall'articolo 16, comma 2.</p> <p>3. Gli offerenti danno tempestiva notizia nel proprio sito internet degli aggiornamenti e delle modifiche al KIID.</p>	<p>La rubrica dell'art. 17-bis viene modificata in linea con il nuovo contenuto dell'articolo che disciplina l'aggiornamento anche del KID PRIIPs.</p> <p>I nuovi commi 01 e 1-bis rivestono una funzione ricognitiva della disciplina europea concernente l'aggiornamento del KID PRIIPs, per sua natura direttamente applicabile.</p> <p>Non subiscono, invece, modifiche sostanziali le disposizioni contenute nell'articolo in esame concernenti l'aggiornamento del KIID UCITS.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 18-bis (<i>Obblighi relativi alla documentazione di offerta</i>)</p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione, aggiornamento e consegna della</p>	<p>L'abrogazione dell'art. 18-bis deriva dalla circostanza che le disposizioni in esso contenute sono confluite nel nuovo art. 15.1.</p>

<p>documentazione di offerta previsti dalla presente sezione si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall'articolo 34 <i>ter</i>.</p> <p>2. Laddove l'offerta di OICVM ricada nel caso di esenzione previsto dall'articolo 34 <i>ter</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), la locuzione "offerta al pubblico" contenuta nel prospetto è sostituita con "offerta riservata a investitori qualificati".</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19 (<i>Obblighi informativi</i>)</p> <p>1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.</p> <p>2. Le variazioni, non altrimenti comunicate ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, delle informazioni contenute nel KID o nel KIID sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.</p> <p>3. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.</p> <p>4. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.</p>	<p>Nel comma 2, la disciplina ivi prevista, relativa alle variazioni delle informazioni contenute nel KIID non comunicate ai sensi della regolamentazione della Banca d'Italia, viene estesa anche alle informazioni presenti nel KID che, in tale fattispecie, dovranno essere rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati, cioè entro il mese di febbraio di ciascun anno.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione III OICVM UE</p> <p style="text-align: center;">Art. 19-<i>bis</i> (<i>Procedura di notifica e documentazione da produrre</i>)</p>	

01. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-ter, 19-quater e 21 si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter.

Resta salvo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 6.

1. L'offerta in Italia di quote o azioni degli OICVM previsti dalla presente sezione è preceduta dall'invio alla Consob, da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, della lettera di notifica redatta in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 584/2010.

2. Nella lettera di notifica l'offerente indica se l'offerta in Italia delle quote o azioni dell'OICVM è rivolta al pubblico o riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b).

3. Alla lettera di notifica sono allegati:

a) la versione più recente del regolamento o dello statuto dell'OICVM, del prospetto e, ove presente, della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive, redatta in lingua italiana o in una lingua di uso comune negli ambienti della finanza internazionale;

b) la versione più recente del **KID o del KIID** tradotto in lingua italiana.

4. La traduzione dei documenti previsti dal comma 3 viene effettuata

Il **nuovo comma 01** dell'art. 19-bis ricalca quanto previsto dal successivo **comma 7** che viene dunque abrogato. La previsione, inserita all'inizio dell'articolo, secondo cui il medesimo si applica anche alle offerte di OICVM UE che ricadono in uno dei casi di esenzione previsti dall'art. 34-ter, rende più agevole la lettura delle successive disposizioni contenute nell'articolo in esame dove si fa riferimento sia al KID PRIIPs (richiesto per le offerte rivolte agli investitori al dettaglio) sia al KIID UCITS (richiesto in presenza di un'offerta rivolta agli investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs).

Rispetto all'attuale formulazione della disposizione in esame, viene richiamato anche l'art. 21 tra le disposizioni applicabili alle offerte di OICVM UE che ricadono in uno dei casi di esenzione previsti nell'art. 34-ter. Ciò in quanto l'aggiornamento della documentazione d'offerta è espressamente disciplinato nella normativa europea UCITS, sia con riferimento al prospetto (*cf.* artt. 72 e 74 della Direttiva UCITS) che relativamente al KIID (*cf.* art. 82 della Direttiva UCITS e art. 23 del regolamento delegato (UE) n. 583/2010).

Le modifiche apportate al **comma 3, lett. b)**, sono finalizzate a coordinare la disciplina sulla procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati), prevedendosi che alla lettera di notifica sia allegata la versione più recente del KID o del KIID tradotto in lingua italiana.

Nel **comma 4** si prevede, in linea con quanto stabilito dall'art. 7, par. 1, comma 2, del Regolamento PRIIPs, che la traduzione debba

<p>sotto la responsabilità dell'OICVM e riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto della versione in lingua originale.</p> <p>5. Unitamente alla lettera di notifica, l'autorità dello Stato membro d'origine trasmette alla Consob l'attestato, redatto secondo il modello previsto nel citato Regolamento (UE) n. 584/2010, di conformità dell'OICVM alle condizioni stabilite dalla disciplina dell'Unione europea.</p> <p>6. Le quote o azioni dell'OICVM possono essere offerte in Italia una volta che l'offerente abbia ricevuto notizia dall'autorità dello Stato membro di origine dell'avvenuta trasmissione della lettera di notifica alla Consob. Laddove l'offerta dell'OICVM sia rivolta al pubblico l'offerente provvede comunque alla pubblicazione della relativa documentazione d'offerta in conformità a quanto stabilito dall'articolo 20.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli 19-ter e 19-quater si applicano anche all'offerta di OICVM che ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell'articolo 34-ter. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 19-quater, comma 6.</p>	<p>riflettere fedelmente e scrupolosamente il contenuto dei documenti originali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19-ter (Procedura di aggiornamento)</p> <p>1. Ove non diversamente previsto dal presente articolo, gli offerenti comunicano tempestivamente alla Consob, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative, le modifiche e gli aggiornamenti dei documenti previsti dall'articolo 19-bis, comma 3, lettere a) e b) descrivendo la modifica o gli aggiornamenti effettuati ovvero allegando la nuova versione del documento aggiornato o modificato. Si applica l'articolo 19-bis, comma 4.</p> <p>2. Almeno un mese prima di attuare le modifiche, gli offerenti</p>	

<p>comunicano preventivamente alla Consob le modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'articolo 19-<i>bis</i>, comma 1 o l'offerta in Italia di nuove classi di quote o azioni appartenenti a OICVM o comparti di OICVM già commercializzati. La Consob può dettare istruzioni operative al riguardo.</p> <p>3. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti della documentazione contabile si intende assolta mediante la loro messa a disposizione sul sito internet dell'offerente.</p> <p>4. La comunicazione alla Consob degli aggiornamenti e delle modifiche previste dal comma 1 che comportino l'aggiornamento del KID o del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione si intende assolta con il deposito dei predetti documenti effettuato ai sensi dell'articolo 20. Quando le modifiche e gli aggiornamenti di cui al comma 2 comportano l'aggiornamento del KID o del KIID, del prospetto o del modulo di sottoscrizione, il deposito presso la Consob dei predetti documenti è effettuato ai sensi dell'articolo 20.</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 4 sono finalizzate a coordinare la disciplina sulla procedura di aggiornamento prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati). Il deposito dei suddetti documenti avviene ai sensi dell'art. 20 che richiama le istruzioni operative dettate dalla Consob. In riferimento alle suddette istruzioni operative si rinvia al commento all'art. 15.1.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 20 <i>(Pubblicazione in Italia della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. Per l'offerta di quote o azioni degli OICVM di cui alla presente Sezione, il prospetto e il KIID sono pubblicati in Italia al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-<i>bis</i>.</p> <p>1-bis. Il KID, al termine della procedura di notifica prevista dall'articolo 19-<i>bis</i>, è depositato presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative e pubblicato in Italia secondo quanto previsto dal regolamento PRIIPs.</p>	<p>I nuovi commi 1-<i>bis</i> e 5-<i>bis</i> dell'art. 20 disciplinano il deposito, la pubblicazione e la consegna del KID PRIIPs stabilendo, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tale documento debba essere depositato presso la Consob al

<p>2. Il KIID e il prospetto sono pubblicati, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:</p> <p>a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;</p> <p>b) messa a disposizione mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione o nel sito internet degli offerenti, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto durevole.</p> <p>3. Si applica l'articolo 16, comma 3.</p> <p>4. Il KID o il KIID è sono pubblicati in lingua italiana. Il prospetto è pubblicato in italiano o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale. La traduzione di tali documenti viene effettuata sotto la responsabilità dell'OICVM e riflette fedelmente e scrupolosamente il contenuto della versione in lingua originale.</p>	<p>termine della procedura di notifica prevista per l'offerta in Italia di OICVM UE, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative le quali prevedono il deposito tramite DEPROF. Si rinvia al riguardo al commento all'art. 15.1;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il KID venga pubblicato in Italia e consegnato agli investitori secondo quanto previsto dalla fonte europea di riferimento direttamente applicabile. <p>Il comma 2 non subisce modifiche, disciplinando le modalità di pubblicazione del prospetto e del KIID.</p> <p>Il comma 3, richiamando l'art. 16, comma 3, che disciplina la comunicazione al pubblico dell'avvenuto deposito presso la Consob dei documenti relativi all'offerta e della modalità prescelta per la messa a disposizione del pubblico di tali documenti, si applica anche con riferimento al deposito e alla pubblicazione del KID PRIIPs.</p> <p>Le modifiche apportate al comma 4 e al comma 5, lett. a), sono finalizzate a coordinare la disciplina sulla pubblicazione della documentazione d'offerta e sul contenuto del modulo di sottoscrizione con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>5. Il modulo di sottoscrizione è depositato presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità, secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:</p> <p>a) l'obbligo di consegnare il KID, entro la tempistica prevista dal regolamento PRIIPs, o il KIID prima della sottoscrizione;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>5-bis. Il KID in lingua italiana è consegnato all'investitore secondo le modalità previste dal regolamento PRIIPs.</p> <p>6. Il KIID in lingua italiana è consegnato gratuitamente all'investitore prima della sottoscrizione.</p> <p>7. Si applica l'articolo 15-<i>bis</i>, comma 4.</p>	<p>redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati), prevedendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche per il KID che esso sia pubblicato in lingua italiana e che la traduzione rifletta fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale; - che il modulo di sottoscrizione indichi anche l'obbligo di consegnare il KID.
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Aggiornamento della documentazione d'offerta)</i></p> <p>1. La versione aggiornata del KID o del KIID e del prospetto e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICVM offerti in Italia.</p> <p>2. Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 1 sono finalizzate a coordinare la disciplina sull'aggiornamento della documentazione d'offerta con l'obbligo di redazione del KID (in presenza di offerte rivolte agli investitori al dettaglio) o con la possibilità di redigere il KID in luogo del KIID (per le offerte rivolte agli investitori qualificati).</p> <p>Con riferimento al KID PRIIPs, si fa presente che l'art. 10, par. 1, del Regolamento PRIIPs prevede che <i>“La versione rivista viene</i></p>

<p>sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità.</p>	<p><i>resa disponibile tempestivamente”.</i></p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V FIA italiani e UE aperti</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 <i>(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d’offerta)</i></p> <p>1. Ai fini dell’offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall’articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall’offerente, contiene una sintetica descrizione dell’offerta e l’attestazione dei presupposti necessari per l’avvio della stessa. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIDKID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell’Unione europea richiamate dall’articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall’articolo 17, comma 3, ove compatibile.</p> <p>1-bis. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 01, 02, 1-ter e 1-bis, 2, 3 e 4, 16, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis, commi 01 e 1-bis e 18.</p> <p>1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, commi 4 e 7, 20 e 21.</p> <p>...omissis...</p>	<p>Le modifiche apportate all’art. 27 derivano dalla circostanza che, dal 1° gennaio 2023, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, parr. 1 e 2, del Regolamento PRIIPs, anche per l’offerta di FIA aperti rivolta agli investitori al dettaglio è richiesta la redazione del KID in luogo del KIID.</p> <p>Infatti, il par. 1 dell’art. 32 sancisce l’esenzione dagli obblighi di cui al Regolamento PRIIPs per i gestori e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM fino al 31 dicembre 2022, mentre il par. 2 estende l’applicazione di tale esenzione all’ipotesi in cui uno Stato membro abbia assoggettato alla disciplina relativa al KIID UCITS le offerte di fondi diversi dagli OICVM rivolte agli investitori al dettaglio.</p> <p>Pertanto, poiché in sede di adeguamento alla Direttiva AIFM, con riferimento all’informativa da rendere agli investitori <i>retail</i>, in ipotesi di sottoscrizione di FIA aperti, si è ritenuto di confermare la disciplina di derivazione UCITS che prevede l’obbligo di redigere il KIID (oltre il prospetto), anche per le offerte di FIA aperti destinati agli investitori <i>retail</i> opera l’esenzione dalla disciplina PRIIPs fino al 31 dicembre 2022.</p>

	<p>Relativamente alla commercializzazione di quote o azioni di FIA chiusi nei confronti degli investitori al dettaglio, si è ritenuta applicabile la disciplina sul prospetto e pertanto per tale fattispecie la redazione del KID è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2018 (data di applicazione del Regolamento PRIIPs).</p> <p>Con riferimento, invece, alle offerte destinate agli investitori professionali, per esse è prevista la redazione di un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'Allegato 1D al Regolamento Emittenti.</p> <p>Alla luce di quanto suesposto, i commi 1 e 1-bis dell'art. 27 sono modificati per adeguare le disposizioni ivi contenute all'obbligo di redigere il KID che, dal 1° gennaio 2023, sostituirà l'obbligo di redazione del KIID nel caso di offerte di FIA aperti rivolte agli investitori al dettaglio.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Sezione V-quater</i></p> <p style="text-align: center;">Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 28-sexies</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Commercializzazione in Italia di FIA italiani aperti)</i></p> <p>1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia di quote di FIA italiani aperti nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una notifica per ciascun FIA oggetto di commercializzazione, recante in allegato la documentazione indicata dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico e redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob.</p>	

<p>2. Si applica l'articolo 28-<i>quinquies</i>, commi 2, 3 e 4.</p> <p>3. La Sgr redige il prospetto e il KID KID ai sensi dell'articolo 27-. Il prospetto è allegato allegandolo alla lettera di notifica.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>La modifica apportata all'art. 28-<i>sexies</i>, comma 3, deriva dalla circostanza per cui per la commercializzazione di FIA aperti nei confronti di investitori al dettaglio, dal 1° gennaio 2023, è richiesta la redazione del KID PRIIPs ai sensi della relativa normativa europea di riferimento. La disposizione in esame non prevede, in linea di continuità con il quadro normativo vigente relativo ai FIA chiusi, che il KID sia allegato alla notifica.</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 28-<i>octies</i> (Commercializzazione in Italia di FIA UE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>6. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE aperto, la Sgr redige il prospetto e il KID KID ai sensi dell'articolo 27-. Il prospetto è allegato allegandolo all'istanza di autorizzazione.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>La modifica apportata all'art. 28-<i>octies</i>, comma 6, deriva dalla circostanza per cui per la commercializzazione di FIA aperti nei confronti di investitori al dettaglio è richiesta, dal 1° gennaio 2023, la redazione del KID PRIIPs ai sensi della relativa normativa europea di riferimento. La disposizione in esame non prevede, in linea di continuità con il quadro normativo vigente relativo ai FIA chiusi, che il KID sia allegato all'istanza di autorizzazione.</p>
<p>(...)</p> <p>Art. 28-<i>novies.1</i> (Cessazione della commercializzazione in Italia nei confronti di investitori al dettaglio di quote o azioni di FIA da parte di GEFIA UE)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	

<p>5. Il GEFIA UE trasmette alla Consob le eventuali modifiche ai seguenti documenti e informazioni:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>e) il KID KID e il prospetto e le altre informazioni previste dagli articoli 13-<i>bis</i> e 27-<i>bis</i>;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>	<p>La modifica apportata all'art. 28-<i>novies</i>.1, comma 5, lett. e), deriva dalla circostanza per cui per la commercializzazione di FIA chiusi e di FIA aperti nei confronti di investitori al dettaglio è richiesta, dal 1° gennaio 2023, la redazione del KID PRIIPs ai sensi della relativa normativa europea di riferimento.</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 59 (<i>OICR italiani</i>)</p> <p>1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti, diversi dai FIA riservati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>. Il KID o il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.</p>	<p>La modifica apportata all'art. 59, comma 1, deriva dalla circostanza che, ai sensi della regolamentazione europea di riferimento (Regolamento PRIIPs e Direttiva UCITS), è richiesta la redazione del:</p> <p>a) KID PRIIPs in caso di offerte di OICVM e di FIA (sia</p>

1-*bis*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-*ter*. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.

1-*quater*. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il **KID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ...*omissis*...

Art. 60
(OICR esteri)

aperti che chiusi) rivolte agli investitori al dettaglio;

- b) KIID UCITS in caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs.

La modifica apportata al **comma 1-*quater***, consistente nel richiedere che anche il KID sia pubblicato nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni, troverà applicazione nell'ipotesi di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani aperti riservati destinati anche agli investitori non professionali individuati dall'art. 14 del D.M. n. 30/2015.

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, **il KID o il KIID**, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. **Il KID o il KIID**, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1D-*bis*. **Il KID ~~KID~~** e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

3-*bis*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

4. ...*omissis*...

Le modifiche apportate all'art. 60, **commi 1, 2 e 3**, derivano dalla circostanza che, ai sensi della regolamentazione europea di riferimento (Regolamento PRIIPs e Direttiva UCITS), è richiesta la redazione del:

- a) KID PRIIPs in caso di offerte di OICVM e di FIA (sia aperti che chiusi) rivolte agli investitori al dettaglio;
- b) KIID UCITS in caso di offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs.

<p>5. ...omissis...</p> <p>6. ...omissis...</p> <p>7. ...omissis...</p> <p>8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-<i>octies</i> e 34-<i>novies</i>.</p>	
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 103-<i>bis</i> (<i>Informazioni relative agli OICR aperti</i>)</p> <p>1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KID o il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>f</i>), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.</p>	<p>La modifica apportata all'art. 103-bis, comma 1, deriva dalla circostanza che, ai sensi della regolamentazione europea di riferimento (Regolamento PRIIPs e Direttiva UCITS), è richiesta la redazione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) KID PRIIPs in caso di offerte di OICVM e di FIA (sia aperti che chiusi) rivolte agli investitori al dettaglio; b) KIID UCITS in caso di offerte di OICVM rivolte agli

<p>2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-<i>quater</i>. In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. I gestori pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, ove rilevante entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>	<p>investitori qualificati a meno che non si opti per la redazione del KID PRIIPs.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">ALLEGATO 1B Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi</p> <p style="text-align: center;">SCHEMA 1 Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento</p>	

mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE

(...)

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

... *omissis* ...

A) INFORMAZIONI GENERALI

... *omissis* ...

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ' OGGETTO DI INVESTIMENTO ~~(PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)~~

Descrivere la procedura di valutazione del fondo/Sicav e della metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso ivi comprese le attività difficili da valutare, o rinviare alla Relazione Annuale - Nota Integrativa del fondo/ della Sicav.

... *omissis* ...

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO- RENDIMENTO E COSTI DEL/I

Con la modifica apportata alla Parte I del prospetto, nella Sez. A, par. 10, si chiarisce che la procedura di valutazione delle attività oggetto di investimento non è richiesta solo per i FIA ma anche per gli OICVM, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva UCITS (*cf.* Allegato 1 alla Direttiva – Schema A – punto 1.16 - Norme per la valutazione del patrimonio).

FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

... *omissis* ...

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati periodici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari. Tale grafico è predisposto secondo i criteri stabiliti nelle disposizioni comunitarie vigenti ⁽⁸⁾.

Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell'investitore, e che dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore.

Inserire la seguente avvertenza:

«*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.*»

... *omissis* ...

~~Specificare, in forma tabellare, la quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 18.1 e 18.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale ⁽⁹⁾.~~

Nella Parte II del prospetto, nel paragrafo “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO”, la nota 8 può essere eliminata considerato il carattere transitorio della stessa.

Nel paragrafo “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO”, la specificazione richiesta con riferimento alla parte dei costi riferita ai collocatori viene espunta e spostata nel successivo paragrafo “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO”, per maggiore

~~⁽⁸⁾ Nel caso in cui sia indicato un benchmark, specificare che le performance del fondo/comparto sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo/comparto fino al 30/06/2011 e al lordo per il periodo successivo.~~

~~⁽⁹⁾ La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.~~

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità al regolamento (UE) n. 1286/2014, fornire le rappresentazioni dei costi in relazione all'andamento nel tempo dei costi totali e all'incidenza annuale di tali costi, nonché alla composizione dei costi in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di implementazione del citato Regolamento.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, indicare il dato delle spese correnti sostenute dal fondo/comparto e delle spese prelevate a determinate condizioni specifiche dal fondo/comparto calcolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni comunitarie vigenti ⁽¹⁰⁾. Si tiene conto del TER degli OICR sottostanti nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa una quota sostanziale del totale attivo in OICR.

Nel caso di OICR per il quale è redatto il documento contenente le

chiarezza.

Le modifiche apportate al paragrafo relativo ai “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” sono finalizzate a:

- a) distinguere l'informativa da rendere a seconda che venga redatto il KID (per le offerte di OICVM e di FIA rivolte agli investitori al dettaglio e per le offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati per le quali si è optato per la redazione di tale documento in alternativa al KIID) o il KIID (per le offerte di OICVM rivolte agli investitori qualificati), in modo da assicurare la conformità e la coerenza delle informazioni contenute al riguardo nel prospetto con le informazioni chiave, contenute, a seconda delle fattispecie concrete, nel KID o nel KIID;

informazioni chiave in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della direttiva 2009/65/CE, Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinviare alla Parte I, Sez. C, par. 21.1).

Specificare che informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

Specificare, in forma tabellare, la quota-parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai parr. 21.1 e 21.2 della Parte I del Prospetto, relativamente all'ultimo anno solare. In alternativa, è consentito riportare un unico valore che indichi la quota-parte percepita dai distributori con riferimento all'intero flusso commissionale^(10-bis).

⁽¹⁰⁾ ... *omissis* ...

^(10-bis) **La quota parte retrocessa in media ai distributori deve essere determinata sulla base delle rilevazioni, relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio della società di gestione/Sicav.**

- b) riportare la specificazione richiesta con riferimento alla parte dei costi riferita ai collocatori eliminata dal paragrafo precedente relativo ai "DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO".